



Prot. n. 76828

Cremona, li 15/07/2015

DECRETO N. 737 / SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
Agricoltura e Ambiente

Oggetto: D.LGS. 152/2006 E S.M. - APPROVAZIONE PROGETTO, AUTORIZZAZIONE IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI E RELATIVO ESERCIZIO - STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI - DITTA ECOMET REFINING S.R.L. - COMUNE DI SPINO D'ADDA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;

PRESO ATTO delle funzioni amministrative trasferite alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione rifiuti;

RISCONTRATO che la ditta Ecomet Refining s.r.l., con sede in Spino d'Adda, via dell'Industria n. 17/19, ha presentato istanza, in atti provinciali al prot. n. 144916 del 29/12/2014, successivamente integrata, per l'approvazione del progetto e l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attività di gestione rifiuti relativamente all'impianto sito in Spino d'Adda, via dell'Industria n. 17/19;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli Uffici dalla quale risulta, in ultima sintesi, che:

- la ditta è attualmente iscritta al Registro delle imprese che hanno effettuato la comunicazione di inizio di attività recupero rifiuti della Provincia di Cremona, per l'attività di gestione rifiuti che svolge nell'impianto già esistente ed oggetto dell'istanza di autorizzazione in esame. Si tratta pertanto di un impianto che cambia il regime in base al quale l'attività di gestione rifiuti viene svolta: da regime semplificato ex art. 216 a regime ordinario ex art. 208 del D.lgs. n. 152/2006;
- l'attività non risulta modificata rispetto a quanto descritto nella comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006; l'attività attualmente svolta consiste nella messa in riserva (operazione R13) di rifiuti non pericolosi funzionale al recupero di metalli preziosi e non, presso l'insediamento stesso. Il recupero consiste nella selezione/cernita, ed eventuale trattamento a secco, per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (operazione R4), nonché nella fusione metallurgica, ed in trattamenti pirometallurgici o idrometallurgici (operazioni R4 e R8), con l'ottenimento di materie prime. Le attività non verranno di fatto cambiate, ma quelle già autorizzate, relativamente all'attività di cernita effettuata su alcuni rifiuti, come R3 verranno riqualficate come operazioni R12 (ex D.lgs. n. 205/2010). La ditta intende introdurre anche l'attività di sola messa in riserva (R13) di rifiuti da conferire al recupero presso terzi. Per il CER 160801 (catalizzatori esauriti...) l'attività di recupero da autorizzare si identifica con la R8;
- l'impianto rispetto a quanto descritto nella comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, risulterebbe modificato per la sola riorganizzazione funzionale dello stesso, che riguarda in particolare la gestione dell'area dedicata alla messa in riserva, e l'inserimento di un terzo forno a gas finalizzato ad una fusione preliminare alla fase di affinazione; tale introduzione



comporterebbe solo la modifica qualitativa di una delle due emissioni già autorizzate. E' prevista inoltre, nell'area esterna posteriore al capannone, la realizzazione di una tettoia, a protezione dei serbatoi, del compressore e del chiller già in uso, ed il posizionamento di una copertura mobile, a protezione del serbatoio delle soluzioni decadenti dal processo;

- l'attività riguarda sostanzialmente i rifiuti non pericolosi a matrice metallica e/o plastica, che già vengono gestiti in regime semplificato e sono identificati ai CER: 060902, 090107, 100601, 100602, 100701, 100702, 100809, 100811, 110299, 110599, 120103, 120104, 120199, 150203, 160214, 160216, 160605, 160801, 161102, 161104, 170141, 170402, 170407, 190814, 191002, 191203, 200134, 200136, 200140. Risultano abbandonati i CER 101003, 170401 e 170403. I CER 080318 - 100899 - 190812 richiesti in prima istanza sono stati successivamente abbandonati. I CER 160214 e 160216 e 200136 sono relativi a RAEE. Lo stato fisico dei rifiuti gestiti è solido polverulento e non. Sarà necessario limitare l'ingresso a tale stato fisico, vista la gestione di CER quali 190814 (fanghi prodotti dal trattamento...). Per quanto riguarda i CER definiti come "rifiuti non specificati altrimenti", vedi per es. CER 110299, 110599, 120199, sarebbe necessario circoscriverne la tipologia. Per i rifiuti definiti con il CER 200140 - metallo da raccolta differenziata-, 170407, 120103, 120104, 160605, 191002, 191203, 200134, dovranno essere meglio dettagliate le caratteristiche merceologiche;
- la messa in riserva viene effettuata all'interno del capannone nell'area identificata come AREA 1 anche con l'ausilio di scaffalature posizionate nelle AREE RIF-1 (42 mq) e RIF-2 (21 mq). Viene effettuata principalmente in casse o big-bags, per tipologia omogenea di rifiuto, per CER, e per attività di ingresso, identificabili grazie all'apposizione di idonea etichettatura;
- la frequenza di verifica analitica prescritta ai gestori per i rifiuti in ingresso dall'Allegato A alla D.G.R. n. 7851 e n. 9497 del 2002 (delibere tipo) è di 6 mesi;
- i quantitativi da autorizzare vengono ridotti a: 1120 t/anno (896 m³) per quanto riguarda il totale di rifiuti a recupero di materia e 100 m³ (pari a 125 ton) l'ammontare della messa in riserva massima. La movimentazione giornaliera viene indicata pari a 3 mezzi/d per un quantitativo pari a 3000 Kg/d; la capacità giornaliera ed annuale di trattamento calcolata sulle 24 h è dichiarata essere di 5 t/g e 1680 t/a;
- l'attività della ditta ha come finalità il recupero di metalli preziosi nella forma di lingotti/pani e di catodi di rame. Per i materiali generati dal recupero si osserva che, per quanto riguarda i metalli preziosi ottenuti sotto forma di pani di oro, argento, platino e palladio caratterizzati da elevata purezza, sono riconosciuti tali ai sensi del D.P.R. n. 150 del 30/05/2002; per quanto riguarda il recupero del rame sotto forma di catodi lo standard di riferimento è previsto dalla norma tecnica EN 1978;
- le acque meteoriche sono raccolte, trattate e scaricate in pubblica fognatura come da Decreto n. 45/2013 dell'Ufficio 'Ambito della Provincia di Cremona; a seguito dell'istanza di autorizzazione in argomento l'Ufficio d'Ambito ha espresso parere positivo in materia, con Decreto n. 22 del 17/02/2015;
- l'impianto è autorizzato alle emissioni in atmosfera con D.D.P. n. 1633 del 26/10/2012; con l'installazione del nuovo forno, è stato necessario un aggiornamento dell'emissione E1 con l'introduzione di un post combustore, mantenendo invariata l'emissione E2; tale modifica è stata oggetto di specifica istanza;
- l'impianto già esistente è ubicato in ambito delle attività produttive e commerciali del comune di Spino d'Adda (foglio 3 mapp.le 299- 1.400 mq). Dal certificato di destinazione urbanistica allegato si riscontra l'assenza di vincoli ambientali e tecnologici. Da Atlante ambientale si riscontra l'inesistenza di punti di captazione delle acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dall'impianto;
- presentata la documentazione relativa alla regolarità delle opere civili esistenti. La realizzazione di una tettoia nell'area esterna posteriore al capannone, è oggetto di separata istanza già presentata al Comune competente;
- per quanto riguarda eventuali monitoraggi, viene indicata l'effettuazione del controllo annuale delle emissioni come prescritto nell'attuale autorizzazione, così come per quanto riguarda gli scarichi si seguiranno eventuali verifiche prescritte dall'ufficio d'ambito competente (attualmente per la tipologia di scarico non è previsto alcun monitoraggio). Per ogni singola partita di rifiuti conferita all'impianto verrà effettuato il rilevamento radiometrico, con registrazione delle eventuali anomalie, così come una verifica visiva e analitica, nel caso sia necessario una contro verifica analitica. Sui rifiuti decadenti dal recupero verrà effettuata una verifica visiva ed analitica, qualora necessario per una puntuale caratterizzazione, o nel caso fosse richiesto dall'impianto di conferimento. Le procedure di controllo sui rifiuti seguono quanto

previsto dalla D.G.R. n. 10222/2009. Viene indicata la frequenza dei controlli ed i parametri da considerare, relativamente al corretto mantenimento delle strutture impiantistiche, così come gli eventuali interventi di manutenzione sui punti critici. Per quanto riguarda le misure di ripristino dell'area a fine esercizio è stato presentato il relativo Piano; per quanto riguarda la definizione delle procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza nonché a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire è stato inoltrato il relativo piano di emergenza;

- per l'impatto acustico è stato valutato che l'introduzione di un forno a gas e di un post conduttore non facciano superare i limiti previsti per le emissioni vigenti per l'area in cui è ubicato l'insediamento rispetto a quanto rilevato con la Valutazione previsionale di impatto acustico emessa 11/03/2013;
- l'immobile ove è insediato l'impianto è in disponibilità alla ditta richiedente in base a contratto di locazione, con durata fino al 30/06/2019 e tacito rinnovo per un periodo di 6 anni; si rende necessario pertanto che vi sia un aggiornamento circa la futura disponibilità;
- il progetto non risulta essere stato oggetto di procedura di verifica di V.I.A., trattandosi di impianto esistente e sostanzialmente non modificato, la cui capacità risulta confermata pari a 5 t/d sulle 24h;
- così come rappresentati in istanza, l'attività di gestione rifiuti (operazioni R13, R12 e R4/R8) e la tipologia dei rifiuti trattati (non pericolosi) parrebbero non rendere l'attività assoggettabile a quanto previsto dal Titolo III bis della parte seconda del 152/2006;
- l'area non risulta soggetta a vincoli escludenti ex Piano Provinciale Gestione Rifiuti ed ex D.G.R. n. 1990 del 20/06/2014, per il tipo di attività d'interesse;

Le risultanze dell'esame hanno rilevato che non risultano esservi elementi ostativi al rilascio dei necessari provvedimenti, fermi restando gli elementi evidenziati e le seguenti osservazioni:

- la movimentazione viene acquisita pari alla potenzialità: 1.120 t/anno e 3,33 t/d;
- sulla base della tipologia di materiali derivanti dall'attività di recupero operata dalla ditta, si ritiene di dover limitare il CER 170402 al contenuto di metalli preziosi;
- la capacità di trattamento dell'impianto è calcolata sulle 24 h/giorno pari a 1.680t/anno;
- la potenzialità richiesta è: 1.120 t/anno (896 m³) di trattamento (R4, R8 e R12) e 100 m³ (125 t) di messa in riserva massima istantanea (R13);
- non verranno trattati i rifiuti di cui al CER 190812;
- i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero sono costituiti da pani/lingotti di Oro, Argento, Platino e Palladio, nonché da catodi di rame;
- la realizzazione della copertura esterna sarà oggetto di specifico iter comunale;

CONSIDERATE le risultanze della conferenza ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di cui al verbale prot. 72610 del 03/07/2015, ove, si esprime generale parere favorevole con le seguenti particolari prescrizioni:

- i rifiuti originati dall'operazione R12 e conferiti a terzi dovranno essere collocati in deposito temporaneo ex art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- taluni CER ritirabili saranno limitati così come descritti dalla ditta, in particolare la limitazione si riferirà al contenuto di metalli preziosi o Rame;
- lo stato fisico dei rifiuti gestibili sarà unicamente solido.

Si richiamano le prescrizioni indicate nell'Allegato tecnico "emissioni in atmosfera" ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 redatto dal competente Servizio Aria, prendendo atto delle osservazioni avanzate dalla Ditta, così come le prescrizioni di cui al parere relativo allo scarico in pubblica fognatura espresso con atto n. 22 del 17/02/2015 dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona. Si evidenzia che per la gestione dei RAEE dovrà essere autorizzata con riferimento al D.Lgs. 49 del 14/03/2014;

RILEVATA l'iscrizione della ditta, con D.D.P. n. 1463 del 24/09/2012 e successivi, al Registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività recupero rifiuti della Provincia di Cremona, ex art. 216 del D.lgs. 152/2006, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti oggetto del presente provvedimento;

ATTESO che la D.G.R. n. 43026 del 14/05/1999 (punto 1, lettera d) dispone (in lettura aggiornata all'attuale assetto normativo) che la comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt. 214 e 216 del

D.Lgs. 152/2006, relativa a tipologie di rifiuti e trattamenti contemplati nel medesimo ciclo di lavorazione, perde di efficacia alla data di notifica dell'autorizzazione ex art. 208 del medesimo decreto;

VISTA la necessità, in relazione agli esiti sopra specificati, dell'assunzione dell'atto di approvazione ed autorizzazione dell'impianto esistente e del relativo esercizio di attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A, B e C, sancendo la decadenza dell'efficacia di ogni comunicazione in ordine al regime ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 inerente le attività di recupero rifiuti presso l'insediamento e disponendo, in relazione ad esse, e la cancellazione della ditta dal Registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività recupero rifiuti della Provincia di Cremona (già al n. 1463 del 24/09/2012);

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01" e riscontrato pertanto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia è determinato in € 22.961,58 ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 100 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo impianto o presso terzi entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 1.766,20;
- operazioni di recupero (R12-R4-R8) di un quantitativo massimo di 1120 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 21.195,38;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

RITENUTO di fare salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti interessati, nonché i diritti di terzi;

VISTI l'art. 36 dello Statuto Provinciale, la delibera del presidente della Provincia di Cremona n. 116 del 23/06/2015 e l'atto presidenziale n. 17 del 30/12/2014;

Visto il D.D.P. di delega n. 705 del 26/06/2015;

DECRETA

1. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di approvare il progetto e di rilasciare a favore di
soggetto: **Ecomet Refining S.r.l.**
codice fiscale: **01551890195**
sede legale: **Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17-19**
l'autorizzazione per l'adeguamento dell'impianto di gestione rifiuti sito in Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17-19 e per la gestione di rifiuti presso il medesimo, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire il termine di 1 anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di adeguamento dell'impianto (riorganizzazione funzionale, installazione nuovo forno fusorio e realizzazione tettoia) e la comunicazione dello stesso a questa Provincia ed il termine massimo di 3 anni da tale avvio per l'ultimazione dei lavori medesimi. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione. A tal fine, entro il termine massimo di cui al presente punto deve essere trasmessa alla Provincia:
 - una comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori (accompagnata dalla documentazione attestante la conformità al progetto autorizzato per quanto riguarda la riorganizzazione funzionale delle aree e l'installazione del nuovo forno, con il relativo collaudo);
 - attestazione di regolarità delle opere realizzate (tettoia);
3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione a far

tempo dall'avvenuto adempimento a quanto previsto al punto precedente. Si dà atto che fino ad avvenuto avvio dell'esercizio, di cui al precedente periodo, il medesimo esercizio continua secondo le condizioni e prescrizioni di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, in riferimento alla relativa comunicazione già effettuata dalla Ditta (iscrizione n. 1463 del 24/09/2012) che si intendono qui richiamate;

4. di assumere che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti ha la durata di dieci anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni da tale scadenza. La ditta (nella persona del legale rappresentante) deve trasmettere a questa Provincia, entro il termine di 90 giorni prima di ogni scadenza del contratto di locazione cui è legata la disponibilità dell'insediamento (pertanto con primo termine utile il 01/04/2019), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 445/2000) con la quale si attesta l'avvenuto rinnovo (tacito od esplicito) della locazione stessa, indicandone la successiva data di scadenza. In caso di inottemperanza, la validità dell'autorizzazione all'esercizio di attività di gestione rifiuti decade unitamente alla scadenza della locazione della quale non è stato comunicato il rinnovo;
5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente decreto, nonché adottare, se del caso, i relativi provvedimenti; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 può avvalersi dell'A.R.P.A. o di altri organismi pubblici;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, quanto autorizzato con il presente provvedimento è soggetto:
 - a diffida, sospensione, ovvero revoca, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate;
 - a modifica, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni emanate in materia. È fatta altresì riserva di eventuale diverso pronunciamento in ordine alla configurabilità dei trattamenti e classificazione dei materiali generati;
7. che il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relativamente a:
 - autorizzazione emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006;
 - autorizzazione allo scarico acque in corpo idrico superficiale ex art. 124 D.Lgs. 152/2006.I relativi termini di scadenza sono allineati a quello del presente provvedimento;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative (in particolare laddove non richiesta sostituzione nell'ambito del procedimento per il presente provvedimento), nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Rimangono invariati, rispetto alle specifiche determinazioni di legge, gli obblighi che intervengono in virtù delle autorizzazioni sostituite secondo quanto indicato al punto precedente. Sono fatti salvi i diritti di terzi;
9. di disporre che le varianti alla realizzazione e/o esercizio dell'impianto, siano esaminate dalla Provincia alla luce di quanto disposto dal D.D.G. 6907/2011;
10. di determinare in € 22.961,58 l'ammontare totale della garanzia finanziaria da presentare alla Provincia di Cremona, relativo a:
 - messa in riserva (R13) di 100 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo impianto o presso terzi entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 1.766,20;
 - operazioni di recupero (R12-R4-R8) di un quantitativo massimo di 1120 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 21.195,38;La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004. In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino ad 11 anni a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, in bollo da € 16,00 e provvista di autentica di firma del legale rappresentante dell'ente garante.
11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10, i contenuti del presente atto vengano comunicati al soggetto interessato;
12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 10 entro il

termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento alla ditta, ovvero la diffinitività della stessa dalla D.G.R. n. 19461/2004, può comportare la revoca del provvedimento stesso e pertanto dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti;

13. di disporre che il presente atto venga notificato al soggetto interessato:

- Ecomet Refining S.r.l. (presso la suindicata sede legale);

e copia trasmessa a:

- Regione Lombardia (ambiente@pec.regione.lombardia.it);
- Comune di Spino d'Adda (comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it);
- Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona (atocremona@pec.it);
- A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona (dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);

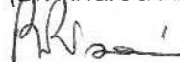
subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 10. L'efficacia autorizzativa del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato;

14. di sancire, sulla base della D.G.R. n. 43026 del 14/05/1999, che a far tempo data di notifica della presente alla ditta:

- decade l'efficacia di ogni comunicazione in ordine al regime ex art. 16 del D.lgs. 152/2006, inerente le attività di recupero presso l'insediamento;
- la ditta è cancellata dal Registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività recupero rifiuti della Provincia di Cremona (iscrizione già al n. 1463 del 24/09/2012).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dr. Andrea Azzoni)



Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta : Ecomet Refining s.r.l.
Codice fiscale : 01551890195
Sede legale : Spino d'Adda, vi Dell'Industria 17-19
Ubicazione impianto : Spino d'Adda, vi Dell'Industria 17-19

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

1.1 La superficie totale dell'insediamento, in locazione, è di circa 1400 m² (di cui circa 830 m² dedicati alla gestione rifiuti), censita al NCTR del Comune di Spino d'Adda al foglio n. 3, mappale 229 ed è inserita in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune, è risultata essere classificata come "Ambito delle attività produttive e commerciali";

1.2 vengono effettuate operazioni di:

- R13: messa in riserva di rifiuti non pericolosi destinati a trattamento nel medesimo insediamento o in altro sito;
- R12: trattamento di rifiuti non pericolosi finalizzato alla preparazione per successive operazioni di recupero nel medesimo impianto o in altro sito;
- R4: trattamento di rifiuti non pericolosi finalizzato alla generazioni di materiali/prodotti (lingotti/pani di metalli preziosi di Au, Ag, Pt e Pd e catodi di Cu); prima fusione metallurgica, trattamenti pirometallurgici o idrometallurgici e seconda fusione;
- R8: trattamento di rifiuti non pericolosi costituiti da catalizzatori finalizzato alla generazione di materiali/prodotti (lingotti/pani di metalli preziosi Au, Ag, Pt e Pd);
(riferimenti all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);

1.3 l'impianto risulta costituito da due capannoni adiacenti e comunicanti tra loro, con una altezza sotto trave di 5 m integralmente tamponati e con pavimentazione in battuto di calcestruzzo, suddivisi nelle seguenti aree funzionali (come da planimetria allegata):

- a) AREA 1 (circa 350 m²)- area di conferimento, messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da trattare in sito o fuori sito; aree AREA RIF-1 (42 m²) e AREA RIF-2 (21 m²), su scaffalature in contenitori quali casse, big-bags identificati per CER e per operazione di recupero a cui sono destinati. Presenza di due aree dedicate allo stoccaggio di materie prime utilizzato nel processo di recupero (Area MP-1 di 10 m² e MP-2 di m²). Nell'area è collocata una pesa; capacità massima di stoccaggio 100 m³;
- b) AREA 2 (circa 50 m²)- area di trattamento preliminare (R12) quale selezione/cernita e/o adeguamento volumetrico. Presente un vaglio, un mulino a martelli, un mulino a palle, un tritatore, un miscelatore ed un forno fusorio a gas (FF3). Vi è anche un'area destinata al deposito temporaneo di rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero effettuate nell'insediamento;
- c) AREA 3 (circa 400 m²) - area di recupero metalli (R4-R8) mediante fusione preliminare, galvanizzazione inversa, affinazione elettrolitica, affinazione chimica e fusione finale. Presente la linea di trattamento (affinazione, di neutralizzazione/separazione e stoccaggio) delle soluzioni decadenti dal processo di affinazione umida. Presente lo stoccaggio di reagenti. Sono installati due forni elettrici (FF1 e FF2), un essiccatore, una granigliatrice mobile, una vasca galvanica inversa, nonché due impianti per l'affinazione elettrolitica (Ag e Cu) e tre per l'affinazione chimica (Au). Presente un'area di stoccaggio di materie prime (MP-3 di 4 m²);
- d) DEPOSITO TEMPORANEO - (ex art. 183 del D.Lgs. 152) posto nell'Area 2 (Area DT di circa 21 m²) su scaffalature e non; serbatoio deposito soluzioni esauste posto in area esterna e dotato di copertura mobile (42 m²);

La capacità massima di trattamento dell'impianto è di 5 t/d (1680 t/anno);

Completano l'insediamento i locali di servizio adibiti a uffici, spogliatoi, bagni, nonché un laboratorio d'analisi. Nell'area esterna posteriore al capannone sono posizionati, sotto tettoia, i serbatoi per il deposito di materie prime utilizzate nei processi di recupero; presente un dispositivo portatile per il controllo radiometrico e un carrello elevatore elettrico.

I trattamenti esperiti presso l'impianto consistono nella selezione e cernita manuale dei rifiuti (per la separazione di frazioni per tipologia merceologica e/o l'eliminazione di sostanze

indesiderate) e/o riduzione volumetrica, fusione preliminare, galvanizzazione inversa (eventuale), affinazione elettrolitica e/o chimica e fusione finale;

- 1.4 i rifiuti gestibili nell'impianto, secondo le diverse operazioni, sono individuati in Allegato A.1, ove è riportata altresì la collocabilità ai diversi settori;
- 1.5 il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto (pari alla potenzialità) è indicato nella tabella che segue:

Tipologia (C.E.R.)	Pericoloso	Movimentazione	
		annuale	giornaliera
totale gestibile	no	1120 t	3,33 t

- 1.6 il quantitativo massimo di rifiuti per lo svolgimento delle operazioni di stoccaggio è pari a:

Operazione		Destinazione	Quantità massima	
			[m³]	[t]
messa in riserva	R13	trattamento in sito o altro sito	100	125

distribuito nei settori indicati nella tabella in Allegato A.1 e come da valori massimi indicati di seguito:

Settore	Aree	[m²]	[t]	[m³]	Operazioni previste	Tipologia (C.E.R. autorizzati)
A1	RIF-1	42	125	100	R13	Tutti
	RIF-2	21				
totale		63	125	100	-	-

- 1.7 il quantitativo complessivo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento (R12-R4 ed R8) è determinato in 1120 t/anno e 3,33 t/giorno (calcolato sulle 16 h), suddivisi come indicato nella tabella che segue:

C.E.R.	Definizione	Potenzialità		Operazioni previste
		[t/a]	[t/d]	
060902	scorie contenenti fosforo	1120	3,33	R12-R4
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento			
100601	scorie della produzione primaria e secondaria			
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria			
100701	scorie della produzione primaria e secondaria			
100702	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria			
100809	altre scorie			
100811	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10			
110299	rifiuti non specificati altrimenti			
110599	rifiuti non specificati altrimenti			
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi			
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi			
120199	rifiuti non specificati altrimenti			
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02			
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			
160605	altre batterie e accumulatori			
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01			

C.E.R.	Definizione	Potenzialità		Operazioni previste
		[t/a]	[t/d]	
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03			
170401	rame, bronzo, ottone			
170402	alluminio			
170407	metalli misti			
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13			
191002	rifiuti di metalli non ferrosi			
191203	metalli non ferrosi			
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33			
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35			
200140	metalli			
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)			R8

2. PRESCRIZIONI

2.1 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche), secondo quanto definito in allegato A.3.

Per i rifiuti ai C.E.R. 100811, 150203, 160214, 160216, 160801, 161102, 161104, 190814, 200134, 200136, nonché per i rifiuti ai C.E.R. 110299, 110599, deve esservi caratterizzazione del rifiuto in ingresso come non pericoloso, in coerenza con le modalità indicate nella decisione 18/12/2014 n. 2014/955/UE.

La documentazione inerente l'accettabilità dei rifiuti deve essere tenuta unitamente al formulario di identificazione rifiuti/scheda di movimentazione Sistri.

Le verifiche in sito inerenti l'accettabilità dei rifiuti devono essere esperite presso l'area deputata al conferimento;

2.2 non possono essere accettati:

- rifiuti con codice C.E.R. diverso da quanto indicato attraverso il punto 1.4 e l'allegato A.1 (considerando altresì le eventuali ulteriori limitazioni esplicitate);
- rifiuti che non siano allo stato solido;
- rifiuti radioattivi ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995, n. 230;
- rifiuti contenenti concentrazioni di inquinanti non compatibili con le operazioni autorizzate ed i materiali da ottenere, in funzione della tipologia di trattamento prevista e della successiva destinazione attesa;
- rifiuti allo stato solido impregnati di liquidi o che presentano percolamenti, o soggetti al rilascio di effluenti molesti;

2.3 lo scarico dei rifiuti deve avvenire presso l'area deputata al conferimento degli stessi, separatamente e non direttamente su depositi di rifiuti eventualmente già presenti, al fine di consentire la diretta verifica della costituzione del singolo carico ai fini dell'accettabilità dei rifiuti: solo successivamente si provvederà alla collocazione in stoccaggio o trattamento, ovvero al ricarico dei rifiuti non accettabili sul mezzo di conferimento per il loro allontanamento. I rifiuti possono permanere nell'area di conferimento per i tempi strettamente necessari alle verifiche richieste e quindi essere poi sollecitamente collocati nelle apposite aree di stoccaggio o trattamento. L'area di conferimento può ospitare complessivamente un quantitativo di rifiuto massimo pari al conferibile giornaliero. Non deve comunque esservi commistione dei rifiuti scaricati e da verificare con quelli in stoccaggio;

2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro 24 ore, trasmettendo altresì fotocopia del formulario di identificazione/scheda di movimentazione Sistri;

- 2.5 le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 07/01/1998, n. 36. Nei settori di deposito dei rifiuti sono prescritte le seguenti ulteriori modalità di gestione:
- sono ammesse operazioni di sola messa in riserva (R13) per i soli rifiuti che non devono essere trattati presso l'impianto;
 - il deposito deve avvenire in contenitori separati e per appartenenza al medesimo C.E.R. e tipologia merceologica;
 - presso le specifiche aree devono essere riportate le indicazioni (mediante cartelli o etichettatura chiaramente visibile e distinguibile) dei C.E.R. dei rifiuti in effettivo deposito, con identificazione dei singoli contenitori o lotti (i rifiuti di un singolo lotto devono essere mantenuti raggruppati tra loro);
 - il deposito deve essere mantenuto compatibile con la portata delle scaffalature all'uopo predisposte ed in modo da evitare in ogni caso fuoriuscite dai contenitori previsti;
 - i diversi lotti omogenei di rifiuti (se in contenitori) devono essere mantenuti fisicamente separati;
 - devono essere preservate le qualità dei rifiuti messi in riserva ai fini di non pregiudicarne il successivo recupero;
- 2.6 i rifiuti in ingresso collocati in messa in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro sei mesi dall'accettazione degli stessi all'impianto;
- 2.7 i rifiuti potranno essere collocati nelle aree deputate al trattamento esclusivamente nell'ambito delle fasi dello stesso;
- 2.8 i rifiuti assoggettati a selezione e cernita nell'ambito di operazioni R12 e R4 non dovranno essere costituiti o contaminati da materiali e componenti pericolosi;
- 2.9 le operazioni R12 di selezione e cernita devono avvenire su rifiuti identificati da singoli C.E.R. (evitando aggregazioni preliminari o contestuali di diversi C.E.R.);
- 2.10 le operazioni R12 devono essere comunque tese a migliorare il successivo recupero di materia dai rifiuti, pertanto principalmente condotte al fine di allontanare frazioni indesiderate in relazione al successivo recupero;
- 2.11 i rifiuti generati quale finalità delle operazioni R12 dovranno essere sollecitamente recuperati presso l'insediamento stesso o, se destinati a recupero presso terzi, collocati nell'apposito deposito in condizioni di deposito temporaneo ex art. 183 del D.lgs. 152/2006 (Area 2 -DT);
- 2.12 i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate, come previsto o dichiarato in sede documentale e dettagliato in Allegato A.2. È fatto obbligo di tenere a disposizione copia della documentazione tecnica e/o contrattuale dalla quale siano desumibili le caratteristiche richieste per i prodotti ottenuti. Rimangono applicabili le norme nazionali e comunitarie in materia di produzione ed immissione sul mercato dei corrispondenti materiali/prodotti;
- 2.13 l'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 49/2014 (RAEE), con particolare riferimento ai relativi allegati VII e VIII, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione delle matrici interessate;
- 2.14 l'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008 (pile, accumulatori), con particolare riferimento al relativo allegato II, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione delle matrici interessate;
- 2.15 i rifiuti decadenti generati dai trattamenti dovranno essere sollecitamente collocati negli appositi depositi di cui al punto 1.3.d in condizioni di deposito temporaneo (come definito all'art. 183, comma 1, lettera bb, del D.Lgs. 152/2006);
- 2.16 comunque i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti gestori autorizzati, escludendo ulteriori passaggi da impianti di stoccaggio, se non direttamente connessi agli impianti di gestione finali ove i rifiuti stessi sono destinati;
- 2.17 il transito, la movimentazione, il deposito ed il trattamento dei rifiuti dovranno essere condotti attraverso modalità atte a garantire l'assenza di deriva incontrollata di polveri, particolato ed evitando lo sviluppo e la diffusione di odori molesti. Si deve provvedere al mantenimento

della pulizia (da polveri, etc.) dell'intera area pavimentata;

- 2.18 tutte le aree di transito, movimentazione, deposito e trattamento dei rifiuti devono essere mantenute in piena efficienza, con idonea pavimentazione che non deve presentare soluzioni di continuità, fessurazioni o comunque condizioni tali da provocare contatto con l'ambiente circostante di materiali o liquidi derivanti dal trattamento dei rifiuti;
- 2.19 la dotazione dell'impianto dovrà essere allineata a quanto definito con D.M. 20/2011 e finalizzata a garantire il contenimento e la raccolta di materiali eventualmente sversati in caso di incidenti o situazioni di emergenza;
- 2.20 i rifiuti in ingresso ed uscita dall'impianto devono essere oggetto di pesatura;
- 2.21 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.22 la ditta deve porre in essere le azioni di monitoraggio previste ed indicate in allegato A.3;
- 2.23 laddove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni, la gestione dei rifiuti deve avvenire con le modalità, le garanzie ed i presidi previsti in fase di progetto e nel rispetto delle finalità fissate all'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione e di prevenzione; deve essere mantenuta l'efficacia dei presidi previsti;
- 2.24 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

3. OSSERVAZIONI

- 3.1 si ricorda che per i rifiuti gestiti e quelli originati dall'attività la ditta è soggetta, secondo le specifiche dettate dalla norma (anche in relazione alla relativa operatività), ai seguenti obblighi:
 - registrazione di carico e scarico sull'apposito registro, di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 (le quantità di rifiuti avviate ad operazioni di trattamento saranno riportate in annotazione alle corrispondenti registrazioni di carico; le annotazioni dei RAEE sul registro sono effettuate sulla base di quanto previsto all'art. 19 comma 5 del D.Lgs. 49/2014 su una sezione del Registro suddivisa nelle categorie di cui all'Allegato I del medesimo decreto);
 - comunicazione annuale al catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/2006;
 - sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazioni di cui alla D.G.R. 10619/2009 ed alla D.G.R. 2513/2011, emanate in forza dell'art. 18 della L.R. 26/2003.
- 3.2 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/2006, nonché alla regolamentazione regionale in materia;
- 3.3 l'attività deve essere condotta secondo modalità che assicurino il contenimento delle emissioni acustiche entro i limiti acustici di zona stabiliti dal Comune ai sensi della L. 447/1995;
- 3.4 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. 151/2011, la messa in esercizio dell'impianto è subordinato all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente. L'attività dovrà essere sempre condotta nei limiti di quanto previsto dalle norme in materia di prevenzione incendi; laddove previste limitazioni più restrittive derivanti dall'applicazione di tali norme, la ditta è tenuta a darne comunicazione alla Provincia ed al Comune competenti.

4. PIANI

- 4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto

dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; dovrà comunque essere eseguita una verifica dello stato di conservazione della pavimentazione delle aree adibite a stoccaggio e trattamento rifiuti e raccolta e trattamento acque di dilavamento piazzali. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. La Provincia si riserva la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

4.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi, dandone conoscenza alla Provincia.

Ditta : Ecomet Refining S.r.l. -
 Sede legale : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -
 Ubicazione impianto : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -

Elenco dei rifiuti e delle operazioni autorizzate, con indicazione dei settori di operatività

C.E.R.	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati			
		R13	R12	R4	R8
060902	scorie fosforose	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
100701	scorie della produzione primaria e secondaria	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
100702	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
100809	altre scorie (limitatamente a scorie contenenti metalli preziosi o Cu)	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
100811	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
110299	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scaglie e depositi metallici contenenti metalli preziosi provenienti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli)	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
110599	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scaglie e depositi metallici contenenti metalli preziosi provenienti da processi di galvanizzazione a caldo di metalli)	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
120103 ⁽¹⁾	limatura e trucioli di metalli non ferrosi	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
120104 ⁽¹⁾	polveri e particolato di metalli non ferrosi	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
120199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da scaglie e particolati metallici e plastici, di pezzatura varia, anche di dimensioni consistenti, diversi dal CER 120103 e 120104)	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 (contenenti metalli preziosi)	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
160605	altre batterie ed accumulatori	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	AREA 1	AREA 2		AREA 3
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 (limitatamente a crogioli, o parti di essi, precedentemente utilizzati nella fusione di materiali contenenti metalli non ferrosi tra cui metalli preziosi)	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 (limitatamente ad altri tipi di contenitori utilizzati per la fusione/trattamenti termici di materiali contenenti metalli non ferrosi tra cui metalli preziosi)	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
170401	rame, bronzo, ottone	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
170402	Alluminio (limitatamente a rifiuti contenenti metalli preziosi)	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
170407	metalli misti (limitatamente a rifiuti contenenti metalli preziosi o Cu)	AREA 1	AREA 2	AREA 3	

C.E.R.	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati			
		R13	R12	R4	R8
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi (limitatamente a rifiuti contenenti metalli preziosi o Cu)	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
191203	metalli non ferrosi (limitatamente a metalli contenenti metalli preziosi o Cu)	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	AREA 1	AREA 2	AREA 3	
200140	metallo (limitatamente a rifiuti contenenti metalli preziosi o Cu)	AREA 1	AREA 2	AREA 3	

(*)per i rifiuti di Cu e Al e relative leghe costituiti da matrici indicate come "esclusioni dall'uso" o come "materiali estranei" rispettivamente nei Regolamenti UE 715/2013 e n. 333/2011 i rifiuti risultanti dalle operazioni R12 di selezione e cernita, devono essere destinati a recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici di Cu e Al nell'industria metallurgica di cui al punto 4 della D.G.R. 10222/2009;

ALLEGATO A.2

Ditta : Ecomet Refining S.r.l. -
Sede legale : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -
Ubicazione impianto : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -

Specifiche tecniche/merceologiche dei materiali ottenibili dalle attività di recupero rifiuti

Descrizione generale	Descrizione/riferimento specifica
Lingotti/pani di Au, Ag, Pt e Pd	Caratterizzati da elevata purezza. Disciplinati dal D.P.R. n. 150 del 30/05/2002" Regolamento recante norme per l'applicazione del D.lgs. 22/05/199, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi, di identificazione dei metalli preziosi"
Catodi di Cu	Caratteristiche chimico fisiche conformi alla norma tecnica di settore EN 1978 "Catodi di Rame"

Ditta : Ecomet Refining S.r.l. -
 Sede legale : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -
 Ubicazione impianto : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -
 Azioni di monitoraggio minime prescritte

Oggetto monitoraggio	Parametri da rilevare	Frequenza
Rifiuti in ingresso	verifica documentale e de visu di accettabilità all'impianto, rilievo radiometrico	Per ogni singolo carico
	verifica analitica di accettabilità all'impianto (laddove prevista); parametri secondo necessità, sotto la responsabilità del direttore tecnico responsabile	In generale: per ogni partita di rifiuti conferita. Se partite provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito: almeno semestrale.
Rifiuti in uscita	verifica de visu, conoscitiva e/o analitica, con modalità di cui al capitolo "Classificazione dei rifiuti" dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, finalizzata alla codifica	Prima del conferimento ad impianti di gestione rifiuti terzi
Prodotti in uscita	verifica possesso dei requisiti richiesti	In generale: per ogni partita omogenea di materiali
Emissioni in atmosfera al punto di emissione E1	Punto di emissione E1 - Polveri totali - Cromo VI come Cr ^{VI} - Cl-1 da acido cloridrico - F-1 da acido fluoridrico - Piombo e suoi composti, espressi come Pb - Nickel e suoi composti, espressi come Ni - Cadmio e suoi composti, espressi come Cd - Rame e suoi composti, espressi come Cu - Carbonio Organico Totale(COT) - Monossido di carbonio(CO) - Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) - Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) - Cloruro di idrogeno (HCl) - Mercurio (Hg) - PCDD / PCDF	Entro 20 giorni dalla messa a regime. Successivamente annuale
Emissioni in atmosfera al punto di emissione E2	- Materiale particellare (nebbie e/o aerosol) - CrVI cromoVI - Cl-1 da acido cloridrico - NO _x da acido nitrico - SO ₂ da acido solforico - Piombo e suoi composti, espressi come Pb - Nickel e suoi composti, espressi come Ni - Cadmio e suoi composti, espressi come Cd - Rame e suoi composti, espressi come Cu	Annuale
Tenuta delle strutture impermeabilizzanti	(ispezione e manutenzione)	annuale

Ditta : Ecomet Refining S.r.l. -
 Sede legale : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -
 Ubicazione impianto : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -
 Settore di appartenenza : Industria/Commercio-
 Settore produttivo : Chimico-

AUTORIZZAZIONE EX ART. 269 D.LGS 152/2006 IN VIA SOSTITUTIVA

TIPOLOGIA MATERIALI:

- la principale materia prima in ingresso è costituita da rifiuti speciali non pericolosi, identificabili come rottami metallici di natura solida. I rifiuti di materiale metallico possono derivare dalle seguenti attività (elenco indicativo e non esaustivo):
- prima o seconda fusione dei metalli preziosi;
- lavorazione di manufatti metallici;
- industria elettronica e chimica;
- industria della lavorazione dei metalli preziosi;
- scarto di oggetti metallici;
- raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Tutti i materiali indicati si presentano allo stato solido o in polvere.

Materie prime ausiliarie e utilizzate per i processi di recupero dei rifiuti:

Descrizione	Quantità kg/a
- Acido cloridrico	50.000
- Acido nitrico	50.000
- Acido solforico	50.000
- Soda caustica	30.000
- Rame solfato	10.000
- Sodio bisolfito anidro	2.500
- Sodio boroidruro	500
- Sodio ipoclorito	2.500
- Borace anidro	10.000

PRODOTTI:

Metalli preziosi e loro leghe

SINTESI FASI DI LAVORAZIONE:

Attività di recupero preliminari (R12)

Per alcune partite di materiali in ingresso è necessario eseguire le seguenti operazioni preliminari, al fine di rendere il materiale idoneo ad essere sottoposto ai successivi trattamenti ed isolare le frazioni di materiali non recuperabili (quali ad esempio residui di plastica o legno provenienti da parti di imballaggi):

- selezione;
- adeguamento volumetrico.

I rifiuti che necessitano di adeguamento volumetrico per triturazione (ad esempio pezzi di macchinari, spezzoni, tranciatore, ritagli di dimensioni consistenti) vengono sottoposti a triturazione e separazione secondo le pezzature ottenute tramite l'impianto presente nell'area lavorazione.

Attività di recupero (R4-R8)

Affinazione dei metalli

- affinazione per via chimica o affinazione "a umido";
- affinazione per via elettrolitica.

Fusione dei metalli

- fusione preliminare;
- seconda fusione.

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI

Emissioni	Fasi lavorative connesse	Apparecchiature connesse
E 1	Area 2 (vagliatura e/o triturazione) Area 3 e Area 2 (fusione preliminare) Area 3 (fusione finale)	Trituratore (Area 2) Mulini (a palle e martelli) (Area 2) Forni fusori statici elettrici FF1 ed FF2 (Area 3) Forno fusorio rotativo a gas FF3 (Area 2)
E 2	Area 3 (affinazione umida) Area 3 (affinazione elettrolitica) Area 3 (trattamento e stoccaggio delle soluzioni esauste) Area 3 (laboratorio di analisi)	Impianto di affinazione elettrolitica dell'argento (Area 3) Impianto di affinazione elettrolitica del rame (Area 3) Impianto di affinazione umida dell'oro (due impianti in serie, composti da buratto, filtro carrellato e cementatore) (Area 3) Vasca galvanica inversa (Area 3) Resine selettive e vasca di neutralizzazione (Area 3) Serbatoi di approvvigionamento dei reagenti (Esterno) Serbatoi di stoccaggio delle soluzioni decadenti (Area 3)

Ulteriori dati tecnici emissioni:

E 1

Portata 9.600 Nm³/h
 Durata emissione 4-8 h/die
 Diametro camino 450 mm
 Altezza camino 6 m
 Inquinanti dichiarati polveri, HCl, HF, metalli pesanti (Ni, Cd, Pb, Cr)
 Sistema abbattimento pretrattamento (esclusivamente per l'emissione proveniente dal nuovo forno FF3) mediante post-combustione dei fumi*

depolveratore a secco a maniche - D.MF.01
 Tessuto filtrante poliestere calandrato "Nomex"
 Grammatura tessuto 500 g /m²
 Superficie filtrante 127 m²
 Metodo pulizia getto d'aria compressa controcorrente

Le caratteristiche tecniche corrispondono a quelle indicate nella D.G.R. n. 3552 del 30/05/2012 e s.m. scheda D.MF.01

* È previsto l'inserimento nella rete di captazione collegata ad **E1** di una nuova aspirazione, asservita al forno a gas FF3 in progetto presso l'area A2. L'emissione proveniente dal forno sarà prima inviata ad un **post-combustore** dedicato, per l'abbattimento della componente volatile (COV) e poi convogliato nel filtro a maniche preesistente (D.M.F. 01) per l'abbattimento della componente polverosa.

Le caratteristiche tecniche post-combustore sono:

- temperatura del postcombustore a regime: 850°C
 - portata dei fumi da trattare: 1.600 Nm³
 - combustibile: metano
 - potenza termica erogata: 750 kW
 - tempo di permanenza dei fumi: 2,84 s
 - ossigeno libero nei fumi scaricati: 9,7%
 - volume del post-combustore: 5,6 m³

E 2

Portata 15.000 Nm³/h
 Diametro 1.400 mm
 Altezza camino 5 m
 Inquinanti dichiarati polveri, HCl, HNO₃, H₂SO₄, metalli pesanti (Ni, Cd, Pb, Cr)
 Sistema abbattimento abbattitore ad umido (scrubber) - AU.ST 02

Dati tecnici scrubber

Altezza (riempimento) 2.000 mm
 Corpi riempimento anelli Raschig
 Superficie di scambio totale 1120 mq
 Diametro colonna 2.000 m²
 Volume totale riempimento 9,5 m³

Tempo di contatto > 2 s
Liquido di lavaggio acqua

Le caratteristiche tecniche corrispondono a quelle indicate nella D.G.R. n. 3552 del 30/05/2012 e s.m. scheda AU.ST.02

TIPOLOGIA DEGLI INQUINANTI, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, LIMITI E NOTE

Alle emissioni dello stabilimento si applicano i seguenti limiti espressi come concentrazione:

- relativamente alla limitazione per i C.I.V., quelli previsti dalla D.G.R. n. 11667 del 20/12/2002, allegato n. 6;
- relativamente alla limitazione per i metalli pesanti quelli previsti dalle Tabb. A1 e B. All. I, Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.; in particolare:

E1

- Polveri totali	10 mg/Nm ³
- Cr ^{VI} cromo ^{VI}	0,1 mg/Nm ³
- Cl ⁻ da acido cloridrico	5 mg/Nm ³
- F ⁻ da acido fluoridrico	3 mg/Nm ³
- Piombo e suoi composti, espressi come Pb	5 mg/Nm ³
- Nickel e suoi composti, espressi come Ni	1 mg/Nm ³
- Cadmio e suoi composti, espressi come Cd	0,2 mg/Nm ³
- Rame e suoi composti, espressi come Cu	5 mg/Nm ³

Inoltre, al fine di controllare l'efficacia del post-combustore, devono essere rispettate le seguenti concentrazioni limite (riferite ad un tenore dell'11% di O₂ libero nei fumi) **:

- Carbonio Organico Totale(COT)	30 mg/Nm ³
- Monossido di carbonio(CO)	50 mg/Nm ³
- Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
- Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 mg/Nm ³
- Cloruro di idrogeno (HCl)	10 mg/Nm ³
- Mercurio (Hg)	0,1 mg/Nm ³
- Diossine e Furani (PCDD / PCDF)***	0,1 ng/Nm ³

** i prelievi dovranno essere effettuati sul condotto dei fumi all'uscita dell'impianto di post-combustione.

*** per le diossine ed i furani il valore limite si riferisce alla concentrazione totale calcolata come concentrazione "tossica equivalente" ottenuta con un periodo di campionamento di 8 ore.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE DEL POST-COMBUSTORE

- nella camera di post-combustione la temperatura di esercizio, misurata in continuo, deve essere maggiore di 850°;
- il tempo di permanenza dei fumi nella camera stessa deve essere almeno di 2 secondi;
- le operazioni di manutenzione devono essere opportunamente registrate ed estese anche ai dispositivi accessori che regolano e mantengono monitorata l'efficienza dei sistemi di abbattimento;
- deve essere previsto un sistema di acquisizione e registrazione del segnale delle eventuali aperture dei by pass dei fumi, comprensivo della durata e della relativa causa.

E2

- Materiale particellare (nebbie e/o aerosol)	10 mg/Nm ³
- Cr ^{VI} cromo ^{VI}	0,1 mg/Nm ³
- Cl ⁻ da acido cloridrico	5 mg/Nm ³
- NO _x da acido nitrico	5 mg/Nm ³
- SO ₄ da acido solforico	3 mg/Nm ³
- Piombo e suoi composti, espressi come Pb	5 mg/Nm ³
- Nickel e suoi composti, espressi come Ni	1 mg/Nm ³
- Cadmio e suoi composti, espressi come Cd	0,2 mg/Nm ³
- Rame e suoi composti, espressi come Cu	5 mg/Nm ³

ALTRE PRESCRIZIONI

- Deve essere garantito il rispetto dei valori limiti sopra indicati nelle più gravose condizioni di esercizio;
- il Gestore deve prevedere l'impiego di presidi che rispettino i requisiti fissati dalla DGR n. 3552 del 30.05.2012, in materia di MTD;

- ove tecnicamente fattibile, le emissioni diffuse devono essere convogliate secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.;
- le operazioni di manutenzione dei sistemi di estrazione ed abbattimento devono essere opportunamente registrate;
- i punti di prelievo devono rispettare i requisiti previsti dalle norme UNI EN 15259/08 e UNI EN ISO 16911-2/13 e gli stessi devono essere accessibili in condizioni di sicurezza durante i controlli.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento, per quanto previsto dal DPR 15 aprile 1971 n° 322, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Lo scarico, anche parziale, sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
 - Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 15259/08 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. competente per territorio.
 - Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimi:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione al Comune ed all'A.R.P.A. Dipartimento di Cremona, competente per territorio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 15 giorni dalla data stessa all'Autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- essere presentato, entro 30 giorni dalla data di messa a regime degli impianti, all'Autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata all'A.R.P.A. competente per territorio (fatto salvo diverse specifiche disposizioni dell'Autorità competente).

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'A.R.P.A. competente per territorio all'Autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h ;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm^3 ;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali ($273\text{ }^{\circ}\text{K}$ - $101,323\text{ kPa}$).

Ditta : Ecomet Refining S.r.l. -
Sede legale : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -
Ubicazione impianto : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -

L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è sostituita nei termini, nelle condizioni e con le prescrizioni indicati di seguito, sulla base del parere rilasciato con decreto del Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona n. 22/15 del 17/02/2015, prot. 486.

DESCRIZIONE

- la ditta, già operativa ed autorizzata alla gestione dei rifiuti nel campo del recupero metalli in quanto iscritta al registro delle imprese che gestiscono rifiuti in procedura semplificata, ha richiesto il passaggio in autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- la ditta intende inoltre effettuare una modifica introducendo nel proprio ciclo di lavoro un terzo forno, aggiuntivo rispetto ai due esistenti; la modifica non ha ripercussioni sulle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi oggetto della precedente autorizzazione;
- che presso l'insediamento in oggetto si intende esercitare l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e, nello specifico, recupero e affinazione di metalli preziosi;
- che la ditta occupa due capannoni di un unico blocco composto complessivamente da cinque capannoni contigui;
- l'approvvigionamento idrico dell'insediamento avviene nel modo seguente:

FONTE	UTILIZZO ACQUA APPROVVIGIONATA
Pubblico acquedotto	- usi domestici (servizi igienici) - usi industriali (raffreddamento delle soluzioni di elettrolisi, raffreddamento e lavaggio dei lingotti, diluizione delle soluzioni ottenute con il processo di affinazione umida)

- che delle acque utilizzate nei processi produttivi, una parte sostanziale evapora nei trattamenti (e viene convogliata agli impianti di aspirazione ed abbattimento delle emissioni), e una parte viene raccolta, trattata ed inviata a terzi autorizzati per il recupero o lo smaltimento; pertanto non vi sono scarichi idrici derivanti dal ciclo produttivo;
- che l'insediamento risulta ubicato in area servita dalla pubblica fognatura, con condotte separate per acque nere e acque bianche;
- che lo schema fognario, progettato per l'intero blocco costituito dai cinque capannoni contigui, è costituito da una rete di raccolta delle acque reflue derivanti dai servizi igienici allacciata alla pubblica fognatura nera (punto A) e di una rete di raccolta delle acque meteoriche (pluviali e di dilavamento piazzali) allacciata alla pubblica fognatura bianca (punto B);
- che i soli capannoni occupati dalla ditta "ECOMET REFINING s.r.l." contribuiscono allo scarico B di acque meteoriche per una sup. coperta di 830 mq e un sup. scolante di 570 mq;
- in riferimento alla planimetria allegata, dall'insediamento in oggetto hanno origine i seguenti scarichi:

SCARICO	RECAPITO	COMPONENTI PARZIALI DELLO SCARICO
A	Pubblica fognatura <u>linea acque nere</u> di Via dell'Industria	- acque reflue domestiche (servizi igienici)
B	Pubblica fognatura <u>linea acque bianche</u> di Via dell'Industria	- Acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (sup. scolante di 830 mq) - Acque meteoriche pluviali (sup. coperta di 570 mq)

(* agli scarichi A e B sono convogliate le acque meteoriche dell'intero blocco di capannoni; nel presente atto si fa riferimento alle porzioni di scarichi imputabili ai soli due capannoni occupati dalla ditta "ECOMET REFINING s.r.l.")

- che tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti sono svolte al coperto, all'interno del capannone o sotto la tettoia (sono previste vasche di contenimento in corrispondenza dell'area di stoccaggio per la raccolta di eventuali sversamenti);
- è presente il seguente sistema di trattamento delle acque reflue:

TIPOLOGIA DI ACQUE TRATTATE	SISTEMA DI TRATTAMENTO
Acque meteoriche dilavamento piazzali	Fisico Dissabbiatore / disoleatore (portata nominale di 40 l/sec)

- che i piazzali esterni sono adibiti ai seguenti usi:
 - piazzale anteriore adibito al solo transito verso l'interno del capannone;
 - piazzale laterale adibito al solo transito/posteggio automezzi;
 - piazzale posteriore su cui sono posizionati:
 1. gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
 2. il compressore e il chiller (dispositivo di raffreddamento dell'acqua di processo) - sotto tettoia;
 3. due serbatoi certificati a tenuta per lo stoccaggio delle materie prime (HCl e HNO₃) - sotto tettoia;
 4. un serbatoio a doppia camicia per il deposito di rifiuti liquidi decadenti - sotto tettoia;
 5. saltuariamente, attrezzature meccaniche non in uso;
- che il piazzale dell'insediamento in oggetto costituisce pertinenza di edifici ed installazioni in cui si svolgono attività di cui all'art.3, comma 1, lettera b) del R.R. 4/2006 "Acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione", le cui disposizioni, pertanto, si applicano alle acque di prima pioggia, come definite all'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 e all'art. 2, c.1, lett. c) dello stesso R.R. n. 4/2006;
- che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del R.R. n. 4/2006, il legale rappresentante della ditta in oggetto, ha richiesto di non essere assoggettato alle disposizioni del suddetto regolamento che disciplinano la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, in quanto ha dichiarato che dallo svolgimento dell'attività medesima non possono derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti di natura tale da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e lavaggio;
- che le acque meteoriche pluviali, data la loro natura di acque meteoriche pure e semplici, rientrano nella fattispecie di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto non sono soggette a vincoli e prescrizioni derivanti dal Decreto stesso, ivi compresa l'autorizzazione allo scarico;
- che, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino il regolamento di fognatura;
- che dall'insediamento non derivano scarichi di acque reflue industriali;
- che non ricorrono le condizioni per l'esperimento delle procedure conseguenti alla presenza di sostanze pericolose nei termini di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;
- il Fiume Po, sul cui bacino gravita lo scarico finale del depuratore di Spino d'Adda, è segnalato all'appendice H delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Programma di Tutela ed Uso delle Acque (P.T.U.A.), approvate con D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006, in quanto il monitoraggio effettuato su alcune sostanze pericolose (in particolare Cd, Cr, Hg, Ni e Pb) ha evidenziato superamento dei limiti di concentrazione obiettivo fissati per l'anno 2008 dal D.M. n. 36/2003;

Il Comune di Spino d'Adda, al tempo gestore "in economia" del servizio di pubblica fognatura e di depurazione, ha espresso il proprio parere, trasmesso con nota prot. n. 1758 del 11/02/2013 e acquisito al protocollo dell'Ufficio d'Ambito il 11/02/2013 al n. 527;

Padania Acque Gestione s.p.a. è subentrata quale Gestore del Servizio Idrico Integrato;

E' autorizzato il seguente scarico in pubblica fognatura e così come identificato sulla planimetria allegata al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, ed alle condizioni che danno luogo alla sua formazione descritte nella documentazione tecnica allegata all'istanza

SCARICO B	COORDINATE GAUSS BOAGA		RECAPITO
	x 1537240	y 5028027	Pubblica fognatura <u>linea acque bianche</u> di Via dell'Industria
	PROVENIENZA E TIPO DELLE ACQUE SCARICATE		
	Componenti soggette ad autorizzazione: - acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (sup. scolante di 570 m ²) derivanti da superfici scolanti ritenute "a ridotto impatto inquinante" ai sensi dell'art. 13 del R.R. n. 4/2006		
	Componenti non soggette ad autorizzazione: - acque meteoriche pluviali (sup. coperta di 830 m ²)		
ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO derivanti da superfici scolanti ritenute "a ridotto impatto inquinante" ai sensi dell'art. 13 del R.R. n. 4/2006			
LIMITI DI ACCETTABILITÀ IMPOSTI			
NON PREVISTI: le acque meteoriche non dovranno contenere sostanze in qualche modo correlabili all'attività svolta o conseguenti ad una non corretta gestione delle superfici impermeabili dell'insediamento			
SUPERFICIE SCOLANTE	MODALITÀ DI SCARICO		TIPO DI TRATTAMENTO PREVISTO
570 m ²	Discontinuo occasionale		Nessuno (ai sensi dell'art.13, comma 3 del R.R. 4/2006, non si prescrive la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia, in quanto derivanti da superfici scolanti "a ridotto impatto ambientale")

**) allo scarico B sono convogliate le acque meteoriche dell'intero blocco di capannoni; nel presente atto si fa riferimento alla porzione di scarico imputabile ai soli capannoni n. 4 e 5 occupati dalla ditta "ECOMET REFINING s.r.l."*

Sono inoltre presenti i seguenti scarichi non assoggettati all'attuale regime autorizzativo:

SCARICO	RECAPITO	COMPONENTI PARZIALI DELLO SCARICO
A	Pubblica fognatura linea acque nere di Via dell'Industria	- Acque reflue domestiche (servizi igienici)

**) allo scarico A sono convogliate le acque reflue domestiche dell'intero blocco di capannoni; nel presente atto si fa riferimento alla porzione di scarico imputabile ai soli capannoni n. 4 e 5 occupati dalla ditta "ECOMET REFINING s.r.l."*

È individuato quale "titolare dello scarico in fognatura" ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, il legale rappresentante della ditta in oggetto, il Sig. TOSONI ALBERTO nato a Milano il 18/03/1985 e residente a Spino d'Adda (CR) - Via Francia, 7 (C.F. TSNLRT85C18F205G).

Prescrizioni (assoggettate al regime sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/2006):

a. la ditta dovrà attuare tutti i possibili apprestamenti e accorgimenti operativi per evitare pericoli di contaminazione delle superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento; in particolare trova applicazione quanto prescritto dall'art. 8 del R.R. 4/2006 in materia di prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio:

- le superfici scolanti vanno mantenute in condizioni di pulizia;
- in caso di sversamenti accidentali la pulizia deve essere eseguita immediatamente, a secco nel caso di versamenti di materiali solidi o pulverulenti o con materiale inerte assorbente nel caso di versamenti di liquidi;

- il materiale derivato dalle operazioni di pulizia deve essere smaltito congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta;
- b. al verificarsi di eventi accidentali che, alterando le caratteristiche dello scarico, possano costituire pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente o per l'infrastruttura fognaria e il depuratore finale, dovrà essere adottata ogni azione ritenuta idonea all'eliminazione delle cause ed al contenimento degli effetti e dovrà essere data comunicazione all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, nonché all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - A.R.P.A. - Dipartimento di Cremona, al Comune di Spino d'Adda e a Padania Acque Gestione s.p.a. quale Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- c. il titolare dell'autorizzazione dovrà fornire ai soggetti incaricati del controllo le informazioni richieste e acconsentire l'accesso ai luoghi dai quali originano gli scarichi;

Ulteriori informazioni per il titolare dello scarico:

- a. ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, l'autorità competente precede, secondo la gravità dell'infrazione: a diffida, sospensione o revoca;
- b. l'autorità competente alle funzioni tecniche di vigilanza e controllo potrà avvalersi, per le verifiche tecniche, del personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - A.R.P.A. - Dipartimento di Cremona, o del personale del Gestore individuato ai sensi della vigente normativa in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato;
- c. il Gestore del Servizio Idrico Integrato potrà riservarsi di effettuare tutte le eventuali analisi che ritenesse necessarie;